

# NOVITÀ FISCALI 2013

## Le modifiche al DPR 633/72



**Marco Paiola**

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Via Duchi d'Aosta, n. 2 - Udine



## NOVITÀ IVA FATTURAZIONE

art. 1, co. da 325 a 335  
della Legge n. 228/2012  
(*cd. Legge Stabilità 2013*)

*Recepimento della Direttiva 2010/45/UE*

Decorrenza effetti dal 1 gennaio 2013

## SOMMARIO

### MODIFICHE AL D.P.R. n. 633/1972:

- Base imponibile (art. 13 co. 4);
- Soggetti passivi (art. 17, co. 2 e 5);
- Volume d'affari (art. 20, co. 1);
- Fatturazione delle operazioni (art. 21, co. 1-6, 6-*bis* e 6-*ter*);
- Fattura semplificata (art. 21-*bis*);
- Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti (art. 39, co. 3);

3

### BASE IMPONIBILE (ART. 13, co. 4)

Per la determinazione della base imponibile, i corrispettivi dovuti e gli oneri sostenuti *in valuta estera* sono computati secondo:

- il cambio del giorno di *effettuazione* dell'operazione;
- in mancanza di questa indicazione, del *giorno di emissione della fattura*;
- in mancanza, la *quotazione del giorno antecedente* più prossimo.

Per tutte le operazioni di conversione in euro può essere usato *il tasso di cambio* pubblicato dalla *Banca Centrale Europea*.

4

## SOGGETTI PASSIVI (art. 17, co. 2)

Nel caso di **cessioni di beni (art. 7-bis) e prestazioni di servizi (artt. 7-ter e ss.)** effettuate da un **soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione Europea**, il cessionario o committente è tenuto ad adempiere gli **obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993**.

**Cosa cambia:** l'integrazione era circoscritta soltanto alle prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8, co. 2, lett. g), della Legge n. 217/2011).

## SOGGETTI PASSIVI (art. 17, co. 5)

È stato introdotto l'**obbligo di indicazione**, nella fattura emessa dal cedente senza addebito dell'imposta (in reverse charge), **dell'annotazione "inversione contabile"**.

**Cosa cambia:** diventa *meramente eventuale l'esposizione del riferimento normativo*, che in precedenza costituiva un adempimento necessario.

## VOLUME D’AFFARI (art. 20, co. 1)

È precisata la nozione di **beni ammortizzabili**, la cui cessione non concorre alla formazione del volume d'affari, richiamando le **voci B.I.3) e B.I.4) dello stato patrimoniale attivo di cui all'art. 2424 c.c.** (diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili).

**Cosa cambia:** il riferimento normativo non è più l'art. 2425, n. 3).

## VOLUME D’AFFARI (art. 20, co. 1)

È stata, inoltre, **soppressa l'esclusione** – originariamente inserita dall'art. 1, co. 1, del D. Lgs. n. 18/2010 – delle **prestazioni di servizi** rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, **non soggette ad IVA** ai sensi dell'**art. 7-ter** del D.P.R. n. 633/1972.

Tali operazioni **non rilevano**, tuttavia, ai fini dell'acquisizione dello **status di esportatore abituale**, in virtù della modifica all'art. 1, co. 1, lett. a) del D.L. n. 746/1983, operata dall'art. 1, co. 329 della Legge di Stabilità 2013).

## VOLUME D’AFFARI (art. 20, co. 1)

Pertanto dal **1° gennaio 2013**:

- *cessioni di beni*, prestazioni di *servizi generici (art. 7-ter) e non generici*, fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, concorrono alla formazione del volume d'affari, in quanto operazioni soggette all'obbligo di fatturazione (operazioni di cui all'art. 21, co. 6-bis);
- *nel calcolo del plafond* di esportatore abituale, il volume d'affari (denominatore del rapporto) deve essere depurato delle suddette operazioni).

9

## EFFETTI (...negativi)

L'ampliamento della definizione del volume d'affari ha effetto su:

1. Periodicità della liquidazione dell'IVA;
2. Accesso al regime dell'IVA per cassa;
3. Possibilità di chiedere il rimborso dell'Iva sulla base delle operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni realizzate;
4. Operazioni black list: dal 2013 vanno comunicate anche le vendite di beni esistenti all'estero a operatori black list (attenzione alla periodicità degli obblighi!).

10

## FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (art. 21, co. 6-*bis*)

Introdotta *l'obbligo*, in capo ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, *di emettere la fattura* quando pongono in essere **ALCUNE operazioni non soggette a IVA per carenza del requisito territoriale** (artt. Da 7 a 7-*septies* del D.P.R. n. 633/1972):

### FATTISPECIE N. 1

- cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate al di fuori dell'Unione Europea, riportando l'annotazione "**operazione non soggetta**", ed eventualmente la fonte normativa;

11

## FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (art. 21, co. 6-*bis*)

### FATTISPECIE N. 2

- cessioni di beni e prestazioni di servizi non territorialmente rilevanti, effettuate nei confronti di un ***soggetto passivo debitore dell'imposta in un altro Stato comunitario***.

(diverse da quelle finanziarie esenti di cui all'art. 10, nn. 1)-4) e 9) del D.P.R. n. 633/1972)

Al ricorrere di tale ipotesi, nella fattura – in luogo dell'ammontare dell'IVA – deve essere apposta la dicitura "**inversione contabile**", con l'eventuale specificazione della disposizione di riferimento.

12

## FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (art. 21, co. 6-*bis*)

### NOTA BENE

- **Controparte soggetto Ue (lett. a):** si richiede la qualifica di soggetto passivo "debitore dell'imposta in un altro Stato membro"
- **Operazioni effettuate fuori Ue (lett. b):** trattasi di operazioni per le quali il presupposto territoriale si verifica al di fuori della Ue.

13

## EMISSIONE DELLA FATTURA (art. 21, co. 4) ... DIFFERITA PER I SERVIZI

- cessioni di beni la cui consegna risulti da Ddt, **nonché le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione**, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura (differita), entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse operazioni.

14

## CONTENUTO DELLA FATTURA (art. 21, co. 2)

Aggiunte alcune ulteriori informazioni obbligatorie:

- **Numero progressivo di univoca identificazione della fattura;**
- **Numero di partita IVA anche del cessionario o committente** (prima prevista per il solo cedente o prestatore), oppure – in caso di soggetto stabilito in un altro Paese dell'Unione Europea – **numero di identificazione IVA attribuito nello Stato estero.**
- **Codice fiscale** se il cessionario o committente, residente o domiciliato in Italia, agisce come **"privato"**.

15

## ANNOTAZIONE IN FATTURA (art. 21, co. 6)

Obbligatoria indicazione della dicitura:

- **operazione non soggetta**, per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi sottoposti a vigilanza doganale, escluse dall'applicazione dell'IVA, a norma dell'art. 7-*bis*, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972;
- **operazione non imponibile**, per le esportazioni e fattispecie assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, cessioni a soggetti residenti o domiciliati al di fuori del territorio comunitario (artt. 8,8-*bis*, 9 e 38-*quater*, del Decreto IVA);

16

## ANNOTAZIONE IN FATTURA (art. 21, co. 6)

- **operazione esente**, con riferimento a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, ad eccezione di quelle indicate al n. 6) della medesima disposizione;
- **regime del margine – beni usati, regime del margine – oggetto d'arte, regime del margine – oggetti di antiquariato o collezione**, a seconda dei casi di cui al D.L. n. 41/1995;
- **regime del margine – agenzie di viaggio**, per le operazioni soggette alla disciplina di cui all'art. 74-*ter* del D.P.R. n. 633/1972.

17

## ANNOTAZIONE IN FATTURA (art. 21, co. 6-*ter*)

Analogamente, le fatture emesse dal cessionario o committente, in virtù di un proprio obbligo, devono riportare l'annotazione **"autofatturazione"**.

18

## FATTURA ELETTRONICA (art. 21, co. 1)

È stata introdotta la **definizione di "fattura elettronica"**

E' la fattura emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico, **accettata da parte del destinatario.**

È stato inoltre, stabilito che:

la fattura, cartaceo od elettronica, si considera **emessa**, oltre che nei casi di consegna, spedizione o trasmissione, all'atto della **messa a disposizione del cessionario o committente.**

19

## FATTURA ELETTRONICA (art. 21, co. 3)

Il soggetto passivo emittente deve assicurare:

- **l'autenticità dell'origine;**
- **l'integrità del contenuto;**
- **la leggibilità della fattura**, dall'emissione, al termine della conservazione.

COME SI PUO' OTTENERE QUESTO RISULTATO?

- mediante **sistemi di controllo di gestione;**
- **firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente;**
- sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati;
- altre tecnologie.

20

## FATTURA ELETTRONICA (art. 21, co. 3)


La fattura elettronica deve essere **NON MODIFICABILE**:

- né durante le fasi di accesso e conservazione della stessa;
- né successivamente e può essere spedita mediante:
  - piattaforma informatica specifica (es. per le Banche, Assicurazioni, P.A., grandi aziende,...);
  - messa a disposizione attraverso un link;
  - posta elettronica (mail per richiedere alla controparte il gradimento all'invio della fattura tramite mail e successivo invio fatture tramite l'invio di file con estensione «.pdf» ).

21


## FATTURA ELETTRONICA (art. 21, co. 3)

**FACOLTA'**



TRA IMPRESE E  
PROFESSIONISTI

**OBBLIGO**



CON LA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE

*Nei rapporti con la P.A. l'obbligo* discende dalla legge 24.12.2007 n. 244 – art. 1, c. 209-214.

**DECORRENZA:** dall'emanazione del decreto di attuazione approvato dal Consiglio di Stato il 12.10.2012.

Occorrerà presumibilmente rivolgersi a soggetti specializzati nella fatturazione e trasmissione elettronica cui demandare gli adempimenti.

22

## CONSERVAZIONE (art. 39, co. 3)

*Le fatture elettroniche DEVONO essere conservate in modalità elettronica*, in conformità alle disposizioni del D.M. emanato ai sensi dell'art. 21, co. 5, del D. Lgs. n. 82/2005.

**INVECE le fatture CREATE in formato cartaceo ed elettronico** che non possono definirsi fatture elettroniche a causa della mancata accettazione da parte del destinatario **POSSONO essere conservate elettronicamente.**

23

## FATTURA SEMPLIFICATA (art. 21-bis)

È stata introdotta una nuova disposizione, che riconosce – fermo restando quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto IVA – la facoltà di mettere la fattura in forma semplificata, a condizione che sia di **ammontare complessivo non superiore ad euro 100**, oppure si tratti di una **nota di variazione** di cui al successivo art. 26.

24

## FATTURA SEMPLIFICATA (art. 21-*bis*)

In ogni caso, l'emissione della fattura semplificata non è ammessa con riferimento alle seguenti tipologie di operazioni:

- **cessioni intracomunitarie** (art. 41 del D.L. n. 331/1993);
- **operazioni disciplinate dall'art. 21, co. 6-*bis*, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972** (operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, effettuate nei confronti di soggetti passivi Ue).

25

## FATTURA SEMPLIFICATA (art. 21-*bis*)

In luogo dei dati identificativi del cessionario o committente stabilito in Italia basta indicare:

- il **codice fiscale o il numero di partita IVA** dello stesso: se stabilito in un altro Stato UE, è possibile riportare il numero di identificazione IVA attribuito da tale Paese estero;
- Individuazione con «**descrizione sintetica**» della natura e qualità dei beni e servizi;
- Il **prezzo totale** (IVA inclusa) e l'**aliquota d'imposta** applicata (elementi sufficienti per il calcolo dell'IVA).

26

## FATTURE E MISURATORI FISCALI

L'art. 1, co. 328 della Legge di Stabilità 2013 consente l'emissione delle fatture sia ordinarie, che semplificate, tramite il misuratore fiscale.

L'identificazione del **soggetto cedente**, in tal caso, avviene con l'indicazione degli stessi dati richiesti per l'emissione dello «scontrino parlante»:

Ditta / denominazione/ rag. Sociale / cognome e nome/ ubicazione dell'esercizio e numero di P.IVA.